



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI ROMA

SEZIONE 5

riunita con l'intervento dei Signori

- | | | | |
|--------------------------|----------|------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | FERRARA | GIOVANNI | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | RAIMONDO | CARMELO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | MARCONI | GIORGIETTO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

COMMISSIONE TRIBUTARIA
PROVINCIALE DI ROMA
00184 - ROMA
Galleria Regina Margherita n. 7

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 12824/08 depositato il 06/05/2008
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720010824049682 IRPEF 1993 contro AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 1

proposto dal ricorrente:

difeso da:
STUDIO NORO STEFANO
VIA ROMA 26 28041 ARONA NO

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 12824/08

UDIENZA DEL

18/08/2010 ore 11:00

SENTENZA

N°

344-05-10

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

07-07-2010

(18/1/11)

Il Segretario

COMMISSIONE TRIBUTARIA
PROVINCIALE DI ROMA
SEZIONE ROMA
Regione Mergherita n. 7

12826/08

FATTO

Il contribuente, con ricorso depositato in data 06.05.2008, impugna la cartella di pagamento n. 097.20010824049682 notificata in data 16.2.2008 dall'Agenzia delle Entrate di Roma 3, concernente l'IRPEF anno 1993, chiedendo alla Commissione in via principale di "annullare l'atto impugnato e condannare controparte al rimborso di quanto eventualmente pagato dal contribuente al solo scopo di evitare l'azione esecutiva, nonché condannare controparte alla rifusione delle spese del giudizio ex art. 15 DL 546/92, forfetizzabili in euro 2000,00 + 4% cpdc e IVA 20% oltreché spese per euro 100,00", (pag.6).

L'Agenzia delle Entrate di Roma 3, con costituzione depositata in data 17.06.2008, chiede alla Commissione in via preliminare "dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Ufficio; in via subordinata in caso di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare respingere nel merito il ricorso del contribuente e per l'effetto dichiarare legittimo l'operato dell'Ufficio e, pertanto, dovuto il tributo richiesto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio", (pag.1).

La Commissione tributaria provinciale, esaminati gli atti ed i documenti prodotti dalle parti, osserva e rileva quanto segue in

DIRITTO

Il ricorso è fondato e merita accoglimento perché la cartella esattoriale, per la quale è controversia concerne "il controllo della dichiarazione dei redditi mod. 730/1993 presentata nel 1994" è stata notificata in data 16.2.2008 ben oltre i termini previsti dal DL 106/2005 convertito nella legge 56/2002.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore del ricorrente in difetto di nota in complessivi € 1.000,00 oltre accessori di legge da porsi a carico delle resistenti in solido.


P.Q.M.

Respinge il ricorso. Condanna le resistenti al pagamento delle spese di lite come in motivazione.
Così deciso in Roma il 18.06.2010

Il Relatore



Il Presidente



RACC. N.

RIF. MECC.

128240800001



TASSA PAGATA - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE COMMISSIONI TRIBUTARIE CENTRALI, REGIONALI
PROVINCIALI E SEZIONI STACCATE - ANNO 2003

TASSA PAGATA
CONVENZIONE
MINISTERO
DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE

COMMISSIONE TRIBUTARIA

PROVINCIALE DI ROMA

PROT. N.



GALLERIA REGINA MARGHERITA 7

00184 ROMA

Tel. 0648874226

Sezione n.5

Spett.le

c/o STUDIO NORO STEFANO
VIA ROMA 26
28041 ARONA (NO)

R
INVIATA IN AGENZIA
SPEDIZIONE S.P.A.



14208374525-9

COMUNICAZIONE DEL DISPOSITIVO DI ORDINANZA

Si Comunica che in relazione all. ist. di correzione avverso Sentenza N. 344/05/201
relativa al ricorso 12824/08 in data 14/01/2011 presso la sezione n. 05 di questa
Commissione è stata emessa l'ordinanza N. 11/05/11 depositata il 18/01/2011 con il
seguinte

TESTO

La Commissione visti gli atti: ritenuto che sussiste l'errore materiale della sentenza n.
344-05-10 depositata il 07/07/2010 nel senso che laddove scritto '' respinge il ricorso''
occorre scrivere accoglie il ricorso, dispone
correggersi la predetta sentenza nel dispositivo laddove scritto ''respinge il ricorso''
occorre scrivere accoglie il ricorso.
Dispone che la presente ordinanza venga annotata alla predetta sentenza.
Si comunichi.

AVVERTENZA: Ai sensi dell'art. 25 D.Lgs 546/92, i fascicoli delle parti processuali sono restituiti alle
stesse al termine del processo. Pertanto gli interessati sono invitati, all'esito del passaggio in giudicato
della relativa sentenza, a provvedere al ritiro degli atti di pertinenza, con avvertenza che in mancanza
verrà attivata la procedura di scarto di atti di archivio ex art. 2961 c.c.

ROMA 18/01/2011

Il Segretario
CLAUDIO COLANTONI